



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE SICILIA**



Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@lnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it)

pec [disciplinare@lndsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@lndsicilia.legalmail.it)



**STAGIONE SPORTIVA 2013/2014**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 505 C.D.T. 43**  
**DEL 06 MAGGIO 2014**

**COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

**1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE**

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

**AFFARI GENERALI**

Fax 091-6808498

Giattino Fabio  
Lo Nigro Aldo  
Porzio Franco

091 6808 422  
091 6808 421  
091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lndsicilia.legalmail.it) (PEC)

**ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda

091 6808 405

[attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@lndsicilia.legalmail.it) (PEC)

**ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy

091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@lndsicilia.legalmail.it) (PEC)

**CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe

091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@lndsicilia.legalmail.it) (PEC)

**COMMISSIONE DISCIPLINARE** Fax 091 6808462

[disciplinare.sicilia@lnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@lnd.it)

[disciplinare@lndsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@lndsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>CONTABILITA'</b> Fax 091 6808494 - 498
---

Giannopolo Calogero  
Lo Iacono Lia

091 6808 408  
091 6808 428

[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)  
[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>GIUDICE SPORTIVO</b> Fax 091 6808496
---

Boatta Simona

091 6808 463

[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>SEGRETERIA</b> Fax 091 6808497
-----------------------------------

Gatto Maria

091 6808 409

[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Cinquemani Francesco

091 6808 425

[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Lo Sicco Laura

091 6808 440

[crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

Lo Sicco Laura

091 6808 440

[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>SETTORE TECNICO</b> Fax 091 6808498
--

Saccà Giovanni

091 6808 433

[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

<b>TESSERAMENTO LND</b> fax 091 6808498
---

Cutrera Giovanni  
Sconzo Giulio

091 6808 410

091 6808 423

[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)  
[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE</b> Fax 091 6808495
--

Bevilacqua Silvio  
Mendola Paolo

091 6808 406

091-6808 475

[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)  
[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

<b>UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE</b> Fax 091 6808498
---

Mistretta Giuseppe  
Cutrera Giovanni

091 6808 473

091 6808 410

[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)  
[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Si ribadisce inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@Ind.it](mailto:disciplinare.sicilia@Ind.it)

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

[disciplinare@Indsicilia.legalmail.it](mailto:disciplinare@Indsicilia.legalmail.it)

## **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE**

#### **APPELLI**

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 06 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### **Procedimento n° 201/A**

A.S.D. PRO VILLABATE CALCIO (PA), avverso inibizione fino al 31/10/2014 del dirigente sig. Claudio Fiscelli e fino al 15/09/2014 del collaboratore sig. Filippo Di Fatta - Gara Giovanissimi regionali fascia B girone 2 del 25/01/2014 - C.U. N° 493 sgs109 del 24/04/2014.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Pro Villabate Calcio impugna le sanzioni sopra riportate ritenendole ingiuste tenuto conto che entrambi i dirigenti non avrebbero reagito alle provocazioni dei dirigenti avversari, avendo soltanto invitato il direttore di gara a segnalare in referto i comportamenti subiti.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Orbene, dalla lettura del referto in questione si evince che il dirigente Fiscelli al 36° del secondo tempo veniva allontanato perché aggrediva verbalmente con minacce e insulti i dirigenti avversari. Nonostante l'invito ad uscire dal terreno di gioco il predetto continuava ad inveire verso la panchina avversaria e ad insultare l'arbitro. A fine gara il Fiscelli, riferisce ancora l'arbitro, insisteva con il direttore di gara affinché omettesse di annotare in referto quando accaduto.

Ancora, dalla lettura degli atti ufficiali di gara, si evince che a fine gara il collaboratore Di Fatta raggiungeva l'arbitro negli spogliatoi invitandolo a non scrivere in referto quanto accaduto e, nonostante venisse invitato più volte a lasciare lo spogliatoio, continuava a sostarvi impedendo al direttore di gara di completare la refertazione.

Le sanzioni irrogate, alla stregua di quanto riferito e descritto in referto dal direttore di gara e inquadrate nel contesto di calcio giovanile in cui si sono sviluppati gli episodi in esame possono trovare solo minima riduzione, apparendo adeguato, alla stregua della normativa

di riferimento e in particolare del disposto di cui all'art. 19 numero 1 lettera f), contenerle come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto determina al 30/06/2014 l'inibizione a carico del sig. Claudio Fiscelli ed al 15/06/2014 l'inibizione a carico del sig. Filippo Di Fatta.

Senza addebito di tassa reclamo.

### **Procedimento 202/A**

A.S.D. S. GREGORIO (CT) – Gara Play off campionato Allievi regionali Città di Enna/S.  
Gregorio del 28/04/2014 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 24/04/2014, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia fare pervenire le relative motivazioni nei termini procedurali abbreviati statuiti dal Presidente Federale della F.I.G.C. e pubblicati sul C.U. 250 del 17/12/2013 e successivi.

Infatti poiché i provvedimenti relativi alla gara in argomento sono stati pubblicati sul C.U. 493 sgs 109 del 24/04/2014, il ricorso doveva pervenire o essere depositato *“entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale...”* (pag.3 lett.b del citato Comunicato) e dunque entro le ore 12,00 del giorno 26/04/2014.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 C.G.S. e preso atto che la A.S.D. San Gregorio non ha dato alcun seguito al preannunciato reclamo,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il preannunciato reclamo e dispone a carico della società A.S.D. S. Gregorio l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 62,00=

### **Procedimento n°203/A**

A.P.D FULGATORE (TP) avverso inibizione fino al 31.05.2014 al sig. Gammicchia Francesco; squalifica fino al 31.01.2015 al sig. Albanese Claudio; squalifica per quattro gare calciatori Minaudo Davide, Nolfo Federico, Reina Antonino e Basciano Ivo; squalifica per tre gare calciatore Oddo Sergio - gara Play Out Promozione Gir. "A" Delfini V. M./ Fulgatore del 27/04/2014 – C.U. N° 496 del 29/04/2014

Con appello ritualmente proposto l'A.P.D. Fulgatore impugna le decisioni in epigrafe riportate ritenendole, in buona sintesi, sproporzionate al reale accadimento dei fatti e ne chiede, conseguentemente, la revoca o quanto meno una loro riduzione in termini più equi.

Quanto sopra è stato esposto dal rappresentate della reclamante in sede di comparizione odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il referto di gara dell'arbitro e dei suoi assistenti fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara; di contro il rapporto del commissario di campo, se designato, fa piena prova in ordine a tali comportamenti solo nel caso in cui questi non siano stati rilevati direttamente dal direttore di gara o dai suoi assistenti.

Dalla lettura dei predetti atti ufficiali si rileva che al termine della gara i calciatori Minaudo Davide, Nolfo Federico, Reina Antonino e Basciano Ivo avvicinavano il direttore di gara attorniandolo ed assumendo nel contempo, nei suoi confronti, un comportamento ingiurioso e minaccioso.

Immediatamente intervenivano i dirigenti di entrambe le società, tra i quali il sig. Gammicchia Francesco, il quale provvedeva a far allontanare i propri giocatori, ma nel contempo assumeva, anch'egli, un comportamento protestatario nei confronti del direttore di gara che reiterava poco dopo negli spogliatoi.

In tale frangente il sig. Albanese Claudio, allenatore dell'A.P.D. Fulgatore, raggiunto anch'egli il direttore di gara, lo colpiva con due manate alla spalla e nel contempo lo insultava.

Inoltre uno degli assistenti riferisce nel suo rapporto che al termine della gara il calciatore Oddo Sergio gli si faceva incontro assumendo nei suoi confronti un comportamento ingiurioso e minaccioso.

Da quanto sopra il reclamo in questione può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare in termini più equi le squalifiche a carico dei calciatori Minaudo Davide, Nolfo Federico, Reina Antonino e Basciano Ivo, in relazione ai fatti loro rispettivamente ascritti, così come da dispositivo.

Inoltre questa Commissione, ritiene che vada rideterminata la squalifica a carico dell'allenatore sig. Albanese Claudio, atteso che il gesto posto in essere dallo stesso, se pur grave, non risulta avere determinato conseguenze fisiche a carico del direttore di gara nemmeno in termini di dolore.

Di contro devono essere confermate l'inibizione a carico del sig. Gammicchia Francesco e le squalifica a carico del calciatore sig. Oddo Sergio, risultando esse congrue in relazione ai fatti loro rispettivamente ascritti e non suscettibili, pertanto, di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Minaudo Davide, Nolfo Federico, Reina Antonino e Basciano Ivo.

Dispone contenersi la squalifica dell'allenatore sig. Albanese Claudio fino al 31.10.2014 e rigetta nel resto il proposto appello.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Dispone altresì la trasmissione della presente sentenza, del rapporto arbitrale e del rapporto del Commissario di campo, ivi compreso il relativo supplemento, al Presidente del C.R.A. per quanto di sua competenza.

### **Procedimento n° 204/A**

A.S.D. GIARDINI NAXOS (ME) - Appello avverso squalifiche per quattro gare calciatore Mastroieni Gaetano, per tre gare calciatore Monforte Alessandro e per due gare calciatori D'Allura Carmelo e Riccina Emanuele - Gara Play off di 2<sup>a</sup> categoria girone G) Giardini Naxos/Atletico Taormina del 26/04/2014 - C.U. N° 496 del 29/04/2014

L'indicata società propone appello avverso i provvedimenti come sopra adottati dal Giudice Sportivo Territoriale, che ritiene esagerati, perché relativi a fatti che si sono svolti lontano dal direttore di gara, che non è stato nemmeno sfiorato dai calciatori sanzionati, in parte giustificabili a cagione della concitazione di fine gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che a norma dell'art. 45 comma 3 lettera a) del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara.

Rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1. C.G.S., i rapporti dell'arbitro e degli assistenti ufficiali costituiscono piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare, dalla lettura del referto redatto dall'arbitro si rileva che al 46' del 2° tempo il calciatore Mastroieni Carmelo è stato espulso perché, protestando per una decisione tecnica dell'arbitro, ingiuriava e minacciava lo stesso. Dalla lettura del referto di uno degli assistenti arbitrali si rileva poi che, a fine gara, il calciatore Monforte Alessandro, togliendosi la maglia che scagliava per terra, inveiva contro l'assistente e la terna con parole offensive.

Per quanto sopra l'appello appare fondato, dovendosi applicare alle fattispecie in esame la sanzione minima di cui all'art. 19 n° 4 lettera a) C.G.S., con aggravamento nel caso del calciatore Mastroieni Carmelo, per via delle espressioni minacciose utilizzate nei confronti del direttore di gara.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello relativo ai calciatori D'Allura Carmelo e Riccina Emanuele; determina poi, in parziale accoglimento, in tre giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Mastroieni Gaetano e in due giornate di gara la sanzione a carico del calciatore Monforte Alessandro.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

### **Procedimento n° 205/A**

A.S.D. TRISCELE (ME) - Appello avverso squalifica per tre gare della calciatrice Barnabà Roberta - Gara campionato calcio a 5 femminile serie D, girone A2, Triscele/Acquedolcese del 27/04/2014 - C.U. n° 63 della Delegazione Provinciale di Messina del 30/04/2014.

L'indicata società propone appello avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale, sostenendo che si sia trattato di insulto e non di aggressione, peraltro ad opera di uno spettatore e non della calciatrice, e che comunque l'arbitro non potrebbe avere visto trovandosi dal lato opposto del campo a discutere con un dirigente.

All'udienza dibattimentale nessuno è comparso per la società benché regolarmente convocata per l'udienza odierna.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 numero 1 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del referto si rileva che a fine gara la calciatrice Barnabà Roberta *“ha colpito al volto un'avversaria, scatenando una rissa tra diverse persone che sono intervenute”*. Si rileva poi che la rissa *“dopo diversi insulti e schiaffi”*, è stata sedata dallo stesso direttore di gara che invitava le giocatrici ospiti a rientrare negli spogliatoi.

Da quanto sopra appare chiaro che l'appello non può essere accolto, essendo stata applicata correttamente alla fattispecie in esame la sanzione minima di cui all'art. 19 n° 4 lettera a) C.G.S.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il proposto appello.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

## **DEFERIMENTI**

**La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la presenza del rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 06 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.**

**Procedimento n.303/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig. ROCCHETTA PAOLO (calciatore tesserato all'epoca dei fatti della A.S.D. Real Ragusa ora Real Biscari);
- 2) Il sig. MIGLIORE VINCENZO (presidente all'epoca dei fatti per la soc. Real Vittoria Colonna);
- 3) La Società ASD REAL RAGUSA CALCIO (oggi Real Biscari);
- 4) La Soc. REAL VITTORIA COLONNA

La Procura Federale, con nota 5554/714 pf11-12 GT/dl del 02 aprile 2014, ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere:

- a) Il sig. Paolo Rocchetta della violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza, sanciti dall'art.1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.15 dello stesso C.G.S. e 30 dello Statuto federale, in particolare per non avere chiesto debita autorizzazione ai competenti organi federali al fine di procedere in sede giudiziaria penale, per il tramite del proprio genitore esercente la patria potestà, nei confronti di un tesserato;
- b) Il sig. Vincenzo Migliore, per non essersi ripetutamente presentato alla convocazione del collaboratore della Procura federale, rispettivamente per i giorni 7 e 15 maggio 2012, senza addurre alcuno specifico e legittimo impedimento;
- c) La Società A.S.D. Real Ragusa Calcio oggi Real Biscari e la società Real Vittoria Colonna a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S, in ordine a quanto rispettivamente addebitato ai propri tesserati.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

- rilevato che le parti deferite sono state debitamente convocate all'udienza dibattimentale odierna e che le stesse non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive e documenti a suo discarico.

- sentito il rappresentante della Procura Federale, che ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo infliggersi al sig. Rocchetta Paolo la squalifica per mesi sei; al sig. Migliore Vincenzo la inibizione per mesi tre; l'ammenda di € 600,00 all'A.S.D. Real Ragusa Calcio oggi Real Biscari nonché tre punti di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015; l'ammenda di € 250,00 all'A.S.D. Real Vittoria Colonna.

Tutto ciò premesso ed esaminati gli atti, ritiene che i soggetti deferiti siano responsabili di quanto rispettivamente ascrittogli.

In particolare evidenza che dalla documentazione prodotta in atti risulta provato che:

**a)** Il padre del sig. Paolo Rocchetta, tesserato, all'epoca dei fatti, per l'A.S.D. Real Ragusa Calcio ed esercente la potestà sul figlio minore ebbe a presentare innanzi ai Carabinieri di Vittoria una querela nei confronti dell'A.E. Pisana Roberto (arbitro della gara Real Ragusa/J. Vittoria del 26.11.2011) in relazione alle presunte lesioni da quest'ultimo causate al Paolo Rocchetta.

In particolare il sig. Paolo Rocchetta, escusso dal collaboratore della Procura Federale, ha confermato che la querela in questione venne presentata dal proprio genitore essendo lui,

all'epoca dei fatti, ancora minorenne ragion per cui ha ritenuto e ritiene che non doveva essere richiesta alcuna autorizzazione in quanto il padre non essendo un tesserato della F.I.G.C., non era sottoposto al c.d. vincolo di giustizia.

Quanto sostenuto dal deferito al collaboratore della Procura Federale a propria discolpa non ha alcun pregio giuridico.

Infatti pur se è vero che l'art. 120 del c.p. prevede che il diritto di querela possa essere esercitato dal genitore esercente la potestà "nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà espressa o tacita del minore", tuttavia lo stesso non ha mostrato alcun dissenso alla querela presentata dal proprio genitore né, una volta divenuto maggiorenne, pur potendolo fare non ha provveduto a rimetterla.

Con la conseguenza che non esercitando il potere di remissione l'ha intesa confermare.

**b)** Per ciò che attiene alla posizione del sig. Vincenzo Migliore dalla documentazione in atti risulta provato che lo stesso, benché regolarmente convocato a mezzo telegramma prima per il giorno 7 maggio 2012 e successivamente per il giorno 15 maggio 2012, non si è presentato innanzi al Collaboratore della Procura Federale, senza addurre alcuna giustificazione in ordine ad un suo legittimo impedimento, con la conseguenza che anch'egli deve rispondere dell'incolpazione ascrittagli.

**c)** Alla declaratoria di colpevolezza in capo ai tesserati consegue la responsabilità oggettiva delle rispettive società di appartenenza, che soggiacciono alle rispettive sanzioni come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale infligge:

- a) al sig. Paolo Rocchetta, tesserato all'epoca dei fatti per l'A.S.D. Real Ragusa Calcio ai sensi dell'art 15 comma 1 lett.b) C.G.S. la squalifica per mesi sei;
- b) al sig. Vincenzo Migliore, tesserato all'epoca dei fatti per la società Real Vittoria Colonna, ai sensi dell'art. 1 commi 1,3 e 7 e art 19 comma 1 lett. e) C.G.S. la inibizione per mesi uno;
- c) All'A.S.D. Real Ragusa Calcio, oggi Real Biscari, ai sensi dell'art.15 comma 2 C.G.S., l'ammenda di € 500,00 e punti tre da scontarsi nel prossimo campionato Allievi 2014-2015;
- d) All'A.S.D. Real Vittoria Colonna l'ammenda, ai sensi dell'art. 1 commi 3 e 7 e art.18 comma 1 lett. b) C.G.S. l'ammenda di € 250,00.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 304/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO:

- Del sig. MARIO DI GANGI (Presidente della A.S.D. Polisportiva Castellana)
- Della A.S.D. POL. CASTELLANA

Con nota 5460/582 pf 13-14 GT/dl del 31 marzo 2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Mario Di Gangi per la violazione di cui all'art. 5 commi 1, 4, 5 e 6 lett. b), c) e d) del C.G.S., per avere utilizzato, nell'ambito di un reclamo avverso un provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, espressioni e frasi di tenore e contenuto lesive della reputazione di persone appartenenti alla organizzazione della F.I.G.C. ed in particolare della componente della Giustizia Sportiva operante in seno alla Federazione, oltre che lesive del prestigio, della reputazione e della credibilità dell'Istituzione federale nel suo complesso.



Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la suindicata società a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente (art. 4 comma 1 C.G.S.).

All'udienza dibattimentale è comparso il sig. Intrinici Gangi Giovanni delegato a rappresentare sia la società che il Sig. Di Gangi Mauro, che nella qualità ha chiesto di essere ammesso al patteggiamento ex art. 23 C.G.S.

Ordinanza:

*La Commissione Disciplinare Territoriale;*

*- Rilevato che prima dell'inizio del dibattimento il sig. Intrinici Gangi Giovanni, nella qualità, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. individuata nella inibizione per otto mesi e nell'ammenda di € 400,00 di ammenda (pena base dodici mesi di inibizione e € 800,00 di ammenda);*

*- Visto l'art. 23, comma 1 C.G.S. secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1 C.G.S. possono accordarsi con la procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*- Ritenendo corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata alla luce della normativa vigente, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti;*

*P.Q.M.*

*La Commissione Disciplinare Territoriale applica ex art. 23 C.G.S.:*

*- al sig. Mario Di Gangi (A.S.D. Pol. Castellana) la sanzione della inibizione di mesi otto, ex art. 19 comma 1 lettera h) C.G.S.;*

*- alla A.S.D. Pol. Castellana la sanzione dell'ammenda di € 400,00.*

*Dichiara la chiusura del procedimento.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 305/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO:

- Del sig. Mario CIARAMELLA (Presidente all'epoca dei fatti della A.C. Paternò 2004)

- Della A.C. PATERNO' 2004

Con nota 5444/1154 pf 10-11 GR/mg del 31 marzo 2014, la Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Mario Ciaramella per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 8 comma 9 C.G.S. e all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F, per non avere dato esecuzione nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica alla decisione in data 04/12/2012 emessa dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. in via immediatamente esecutiva, in favore dell'allenatore ricorrente sig. Antonio Marletta.

Con la medesima nota la Procura Federale ha altresì deferito la suindicata società a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente all'epoca dei fatti (art. 4 comma 1 C.G.S.).

Alla odierna udienza dibattimentale, sebbene ritualmente convocati, nessuno è comparso per i deferiti.

Preso atto che non sono state inviate note difensive e documenti a discolpa da parte del sig. Mario Ciaramella, peraltro come detto non comparso all'udienza dibattimentale sebbene ritualmente convocato, il rappresentate della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e pertanto nell'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei e un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015.

La Commissione disciplinare Territoriale, rilevato che emerge *per tabulas* la fondatezza del deferimento, posto che il sig. Mario Ciaramella non ha dato esecuzione nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica alla decisione in data 04/12/2012 emessa dal Collegio Arbitrale della F.I.G.C. in via immediatamente esecutiva, in favore dell'allenatore ricorrente sig. Antonio Marletta,

P.Q.M.

Applica al sig. Mario Ciaramella (Presidente all'epoca dei fatti dell'A.C. Paternò 2004) la sanzione della inibizione ex art. 19 comma 1 lettera h) C.G.S. per mesi sei:

Applica inoltre alla A.C. Paternò 2004 la sanzione di un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato 2014-2015, ex art. 18 comma 1 lett. g) C.G.S.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale e le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

***La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal rappresentante A.I.A., A.B. Consagra Pietro, si è riunita il giorno 06 maggio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.***

#### **Procedimento 211/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Acquaficara (oggi A.S.D. Barcellona P.G. – 934595)

Sig. Coppolino Angelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°06 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.703 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per *tabulas* la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Acquaficara (oggi A.S.D. Barcellona P.G.) è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 88 CDT 07 del 24/09/2013, applica:

l'ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Acquaficara (oggi A.S.D. Barcellona P.G. – 934595);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Coppolino Angelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Alosi Giuseppe, Calderoni Alessandro, Chirico

Giuseppe, Da Campo Alberto, Mirabile Carmelo, Triolo Bartolo, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 212/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Aitras Calcio (dal 29/10/2013 cessata ogni attività – 933212)

Sig. Bella Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°05 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.704 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma sono pervenute a questa Commissione Disciplinare note difensive con le quali la società deferita comunica che *"i certificati medici dei giocatori sono stati regolarmente inviati con raccomandata a/n.145510964722 del 16/12/2012"*.

Tuttavia:

- a) Gli accertamenti effettuati non hanno riscontrato come pervenuta a questo Comitato Regionale la raccomandata di cui sopra citata nelle memorie di difesa;
- b) È stato anche accertato che la A.S.D. Aitras Calcio aveva inviato a questo Comitato Regionale r/a n. 145508564267 del 28/01/2013 allegando n.12 certificati medici di propri calciatori tesserati;
- c) Tra questi il solo Aleo Giuseppe, il cui certificato medico di idoneità all'attività sportiva-agonistica risulta essere in regola, è indicato tra i calciatori deferiti con il provvedimento in esame.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto, per tabulas, la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei rimanenti calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Aitras Calcio - 933212 - dal 29/10/2013 ha cessata ogni attività, dispone di non doversi procedere nei confronti del calciatore Aleo Giuseppe e applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Bella Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Giardina Marco, Scibetta Leonardo, Vaccaro Andrea, Vella Michele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento 213/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Librino 2011 (934687)

Sig. Ponticello Luca Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°14 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.706 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Atletico Librino 2011 è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 17 CDT 06 del 17/09/2013, applica:

l'ammenda di € 840,00 alla società A.S.D. Atletico Librino 2011 (934687);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ponticello Luca Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cascio Gioia Alessio, Coppolino Dario, Gentili Simone, Mazzetta Giuseppe, Scuderi Gabriele, Amore Graziano Mirko, Celeste Salvatore, Fichera Cono Sebastiano, Finocchiaro Alfio Roberto, Ingo Antonino, Lombardo Francesco, Puglisi Luciano, Tramontana Rocco Edoardo, Zanghi Marco, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

**Procedimento 214/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Trappeto (933377)

Sig. Acquaro Filippo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2<sup>a</sup> categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.707 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno inviato memorie difensive allegando i certificati medici attestanti la idoneità all'attività sportiva per la s.s. 2012-2013 di tutti i calciatori deferiti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti della società A.S.D. Atletico Trappeto (933377), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Acquaro Filippo, dei calciatori Bruno Gianluca, Caruso Francesco, Colombo Antonino, Colombo Fabrizio, Costante Nobile Leonardo, Dainotto Umberto, Donato Fabio, Duro Angelo, Geraci Vittorio, Leggio Antonio, Lo Baido Giampiero, Mannino Giovanni, Orlando Carlo, Palazzolo Gaetano, Ragona Gioacchino, Russo Giuseppe (11/11/79), Russo Giuseppe (11/05/96), Russo Matteo, Speciale Lorenzo, Tornetta Alessio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 215/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Canalicchio Catania (932873)

Sig. Selva Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°03 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.708 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 150,00 alla società A.S.D. Canalicchio Catania (932873);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Selva Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Di Bella Vito Dario, Longo Francesco, Ventura Daniele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 216/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società Pol. D. Contessa Entellina (740292 – dal 03/10/2013 cessata ogni attività)

Sig. Filippone Michele (Presidente all'epoca dei fatti)

N°05 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 08/01/2014 prot. 11.710 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la Pol. D. Contessa Entellina - 740292 – dal 03/10/2013 cessata ogni attività, applica:

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Filippone Michele;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Colletti Ignazio, Cuccia Filippo, Gullotta Salvatore, Mangiapane Giuseppe, Termine Antonio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

### **Procedimento 224/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Finale (913794)

Sig. Manzone Giorgio Pietro (Presidente all'epoca dei fatti)

N°04 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 2^ categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 18/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 20/01/2014 prot. 11.744 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.D. Finale è già stata sanzionata per analoga inadempienza con decisione pubblicata sul C.U. 444 CDT 32 del 09/04/2013, applica:

l'ammenda di € 240,00 alla società A.S.D. Finale (913794);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Manzone Giorgio Pietro;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Botindari Giuseppe, Fertitta Angelo, Lionetto Giuseppe, Mastrandrea Domenico, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 06/05/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**